



**IRCCS Burlo**

Istituto di ricovero e cura  
a carattere scientifico  
"Burlo Garofolo" di Trieste



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

## **REGOLAMENTO AZIENDALE IN TEMA DI ALCOL E LAVORO**

## **PREMESSA**

La promozione della salute nei luoghi di lavoro necessita della corretta applicazione delle normative, della qualità degli ambienti di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'adozione di stili di vita sani. Il consumo di bevande alcoliche, come noto, è un fattore che influenza lo stato di salute e il benessere dei lavoratori.

L'IRCCS Burlo Garofolo vuole stabilire con il presente regolamento norme di corretto comportamento rispetto al rischio legato al consumo di bevande alcoliche sul posto di lavoro, per garantire un elevato livello di sicurezza e prevenire eventi infortunistici che statisticamente sono più frequenti in caso di assunzione di alcol.

Il presente regolamento inoltre è parte della politica aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di promozione di corretti stili di vita.

Il presente regolamento disciplina il rischio legato all'assunzione di alcolici nelle attività ad elevato pericolo di infortuni con gravi conseguenze per l'incolumità e la salute del lavoratore e dei terzi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. Il regolamento è volto alla gestione del rischio legato sia al fenomeno dell'etilismo acuto che dell'alcol-dipendenza con le seguenti finalità:

- applicare il divieto di somministrazione, vendita e assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche in tutte le strutture aziendali;
- informare i lavoratori e i loro rappresentanti, i dirigenti e i preposti sullo specifico rischio e sul regolamento aziendale;
- definire l'organizzazione dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche.

## **ART. 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento si applica a tutti i Lavoratori dell'IRCCS Burlo Garofolo ed ai soggetti ad essi equiparati, come indicato nel D.lgs. 81 /2008 e s.m.i.

Viene equiparato al Lavoratore:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori;
- i lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e s.m.i.

Si intende per:

BEVANDA ALCOLICA: è considerata bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol etilico in misura > al 1,2%, bevanda superalcolica ogni prodotto contenente alcol etilico in misura > al 21%.

Si ricorda che alcuni farmaci\parafarmaci contengono alcol e che conseguentemente si dovrà porre attenzione alla loro assunzione\consumo. In caso di controllo eventuali terapie dovranno essere dichiarate.

ALCOLEMIA: quantitativo di alcol etilico nel sangue.

## **ART.2**

### **ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI DISPORRE DI BEVANDE ALCOLICHE SUL POSTO DI LAVORO**

Nell'IRCCS Burlo Garofolo è vietata la presenza e il consumo di alcol (distribuzione e vendita di alcol in mense, bar interni, distributori automatici, ecc.) anche in situazioni straordinarie che si svolgono in orario di lavoro (es. accoglienza ospiti, occasioni di festa ecc.). È altresì vietato il rimborso di pasti fuori sede se nello scontrino sono presenti bevande alcoliche. Si sottolinea come sia vietata la somministrazione, la detenzione e il consumo di bevande alcoliche anche da parte degli utenti.

## **ART. 3**

### **INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI MAGGIORMENTE A RISCHIO**

Il D.lgs. 81/2008 prevede all'art. 41 che il Medico Competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e solamente nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, debba finalizzare le visite mediche anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza. L'individuazione delle mansioni nelle quali l'assunzione di bevande alcoliche è vietata si basa sull'elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, riportato in allegato al documento della Conferenza Stato Regioni 16/03/2006 (ALL01).

Vengono individuate in particolare le seguenti mansioni:

per tutto il personale sanitario nello specifico: mansioni sanitarie svolte in qualità di medico specialista in anestesia e rianimazione, medico specialista in chirurgia, medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche, infermiere, operatore socio-sanitario, mansioni sociali e socio sanitarie, personale che utilizza automezzi per motivi di servizio.

Nel caso di Lavoratori dipendenti di Ditte Esterne, l'IRCCS Burlo Garofolo richiede il rispetto del Regolamento in tutte le strutture aziendali con le stesse modalità previste per i dipendenti. L'eventuale inadempienza può determinare la risoluzione del rapporto di collaborazione. Si ricorda che la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza per questi Lavoratori è in capo al Medico Competente delle aziende di cui sono dipendenti.

Ai fini dell'applicazione del divieto sono equiparati ai lavoratori gli appartenenti alle associazioni di volontariato e tutela operanti nell' IRCCS Burlo Garofolo.

**ART. 4**  
**TASSO DI ALCOLEMIA**

Il valore limite di alcolemia tollerato all'interno dell'IRCCS Burlo Garofolo è pari a 0,00 mg/L. Si precisa altresì che sulla base dell'art. 20 co. 2 lettera i del D.lgs. 81/2008, è obbligo dei Lavoratori sottoporsi agli accertamenti disposti dal Medico Competente.

**ART. 5**  
**CAMPAGNE INFORMATIVE**

Le informazioni sul divieto di consumo di bevande alcoliche in orario di lavoro e sulle modalità di controllo da parte del Medico Competente devono raggiungere tutti i Lavoratori tramite:

- comunicazioni aziendali pubblicate in intranet;
- comunicazione scritta/ nota informativa;
- comunicazioni in bacheca;
- opuscoli specifici sul tema da distribuire a tutti i lavoratori;
- cartellonistica sul luogo di lavoro;
- informazione a cura del Medico Competente in corso di visita preventiva e periodica.

**ART. 6**  
**FORMAZIONE SPECIFICA SUGLI EFFETTI DELL'ASSUNZIONE DI ALCOL**

La formazione deve essere rivolta obbligatoriamente a tutti i Lavoratori anche nell'ambito di iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro tesa a far adottare stili di vita e comportamenti sani.

Particolare attenzione dovrà essere prestata all'attività di formazione per il personale addetto all'attività di supervisione e controllo sul rispetto della normativa, o incaricato di intervenire in situazioni critiche (come per esempio dirigenti, preposti, incaricati di primo soccorso, ASPP, RSPP, RLS...).

**ART. 7**  
**DIVIETO DI PRESENTARSI SUL POSTO DI LAVORO DOPO ASSUNZIONE DI ALCOLICI**

È fatto divieto a tutti i dipendenti dell'IRCCS Burlo Garofolo di presentarsi sul posto di lavoro con un livello di alcolemia superiore a quanto previsto dall'art. 6. Rientrano in tale obbligo anche tutti i Lavoratori chiamati per attività in reperibilità ed emergenza.

L'assunzione di bevande alcoliche, o la loro somministrazione, può comportare una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15 della L. 125/2001 ed una sanzione penale, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008, in quanto rappresenta una violazione alle disposizioni aziendali da parte del Lavoratore. Può comportare inoltre una violazione sanzionata dal codice della strada se rilevata durante la guida di automezzi aziendali.

Un ulteriore aspetto da tener presente è che l'assunzione/somministrazione di bevande alcoliche può determinare, sulla base dei contratti di lavoro, l'attivazione di provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 22 del Codice di comportamento aziendale.

## **ART. 8**

### **ELEMENTI UTILI PER LA RILEVAZIONE DI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI SOSPETTA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI ALCOL**

Elementi utili per identificare Lavoratori per i quali si possa sospettare (ragionevole dubbio) una violazione del divieto di assunzione di alcol, sono i seguenti:

- provati comportamenti anomali (il Lavoratore si presenta al lavoro con alitosi alcolica, rallentamento dell'eloquio, andatura vacillante, incoordinazione, comportamenti rischiosi ed azioni contrastanti con le procedure di sicurezza aziendale, ecc.);
- violazione provata del regolamento aziendale con consumo di alcol in orario di lavoro (il Lavoratore viene visto bere in ambiente di lavoro o in pausa pranzo).

## **ART. 9**

### **PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEI CASI DI UBRIACHEZZA CONCLAMATA E PER I CASI DI RAGIONEVOLE DUBBIO**

Nelle situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio di incapacità a svolgere la mansione lavorativa, la prima misura da mettere in atto è la tutela del Lavoratore.

Chiunque riscontrasse una situazione di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio deve segnalarla nell'immediatezza, attraverso il Dirigente/Preposto per la sicurezza, al Direttore Generale o suo delegato, che darà disposizioni circa l'interdizione immediata e temporanea fino a cessazione delle condizioni segnalate o fino al ritorno a condizioni di tasso alcolico pari a 0,00 mg/L.

Nei casi di ubriachezza molesta, dove ci sia un pericolo di comportamenti antisociali e violenti, saranno avvertite anche le forze di pubblica sicurezza. L'allontanamento dalla lavorazione a rischio può essere determinato dal datore di lavoro o dal dirigente in caso di manifeste condizioni di abuso alcolico, anche nel caso di non immediata disponibilità del Medico Competente.

Il Lavoratore verrà accompagnato al Pronto Soccorso dove sarà sottoposto a controlli e osservazione fino al ristabilimento di una condizione clinica che garantisca un ritorno a casa in sicurezza.

La situazione di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, va segnalata dal Direttore Generale o suo delegato e al Medico Competente. Il Medico Competente valuterà il caso ed eventualmente esprimerà un giudizio di inidoneità temporanea a mansioni a rischio in attesa della valutazione da parte del medico specialista della SS Dipendenze comportamentali e da sostanze legali di ASUGI

## **ART. 10**

### **SORVEGLIANZA SANITARIA- PROCEDURE ACCERTATIVE DI I LIVELLO**

Le visite mediche di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.lgs. 81/2008, sono "altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza "per tutti i lavoratori che svolgono le attività di cui all'ALL01.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria per il rischio verso terzi prevede:

- visita medica (Fase Anamnestica e Clinico - Documentale);
- esame obiettivo;
- esami di laboratorio.

Viene utilizzata anche l'intervista guidata Audit C (Alcohol Use Disorders Identification Test) indicata a livello internazionale e nazionale come uno strumento rapido per l'individuazione del bere problematico.

Il Medico Competente sulla base della visita e degli accertamenti esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica, ricordando al Lavoratore quanto già acquisito in sede di informazione/formazione circa il divieto di assunzione di bevande alcoliche durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e gli effetti sulla salute di un consumo eccessivo di alcol.

A fronte di dati clinico-anamnestici ed esami ematochimici positivi per una assunzione problematica di bevande alcoliche (sospetto di abuso o di alcol dipendenza) il Medico Competente invierà il Lavoratore alla SS Dipendenze comportamentali e da sostanze legali di ASUGI per una valutazione specialistica e un'eventuale presa in carico.

## **ART. 11**

### **SORVEGLIANZA SANITARIA-PROCEDURE ACCERTATIVE DI II LIVELLO**

Le valutazioni specialistiche di secondo livello sono finalizzate ad identificare l'eventuale presenza di problemi e/o patologie correlate all'abuso di bevande alcoliche e sono svolte presso la Struttura Dipendenze territorialmente competente

In caso di negatività dei riscontri, il medico della SS Dipendenze comportamentali e da sostanze legali-ASUGI segnala al Medico Competente una situazione di "assenza di abuso o dipendenza da alcol" o di "consumo a basso rischio" o di "uso non problematico".

In caso di verifica di positività della valutazione di secondo livello, il medico della SS Dipendenze comportamentali e da sostanze legali-ASUGI segnala al Medico Competente la presenza di "abuso di alcol" o di "alcol dipendenza". In questi casi il Lavoratore, per essere riammesso alle mansioni a rischio, deve sottoporsi ad un programma terapeutico individualizzato.

La normativa indica che il lavoratore che accetta il programma di recupero indicato dalla SS Dipendenze comportamentali e da sostanze legali-ASUGI ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 15 comma 3 della Legge Quadro 125/2001).

Nel periodo di tempo tra la diagnosi di abuso o di alcol dipendenza e il termine del percorso di riabilitazione, il Lavoratore va adibito a mansioni che non comportino rischi aggiuntivi derivanti dallo stato di salute, individuate dalla collaborazione del Datore di Lavoro o suo delegato con il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In assenza di tale tipo di mansioni all'interno dell'azienda e/o se ritenuto possibile dal medico di medicina generale, il Lavoratore dovrebbe usufruire di un periodo di malattia (vedi applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

Il reinserimento lavorativo nella mansione a rischio, sentito il parere del medico della SS Dipendenze comportamentali e da sostanze legali-ASUGI, avverrà in seguito alla valutazione dell'idoneità da parte del Medico Competente.

## **ART. 12 VIGILANZA E CONTROLLO**

Le figure professionali idonee a vigilare sul divieto di assunzione e somministrazione di alcol e a informare il Direttore Generale o suo delegato in caso di violazioni, sono i Dirigenti e i Preposti in materia di sicurezza sul lavoro.

In linea con le indicazioni nazionali per i Lavoratori soggetti al rischio verso terzi potranno essere messi in atto controlli alcolimetrici a campione. Tali controlli saranno programmati dal Direttore Generale con la consulenza del Medico Competente dopo aver informato i Lavoratori sulle metodologie e le modalità di effettuazione.

La normativa prevede che i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possano essere effettuati esclusivamente dal Medico Competente "... ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

## **ART.13 SANZIONE E RICORSO DA PARTE DEL LAVORATORE**

### Divieto di assunzione

Per tutti i Lavoratori vi è il divieto di assunzione di bevande alcoliche, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2.582,28).

### Controllo alcolimetrico

I controlli alcolimetrici possono essere eseguiti solo sui Lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nell'allegato al documento della Conferenza Stato Regioni 16/03/2006 (ALL01).

Nel caso di riscontro positivo al controllo alcolimetrico il Medico Competente approfondirà il caso con la visita e gli eventuali accertamenti integrativi per poter esprimere il giudizio di idoneità e provvederà eventualmente ad inviare il Lavoratore alla SS Dipendenze comportamentali e da sostanze legali-ASUGI.

### Rifiuto del controllo sanitario da parte del Lavoratore

Il rifiuto da parte del Lavoratore che svolge mansioni soggette al divieto di assunzione di bevande alcoliche, colto in condizioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio, di sottoporsi al controllo sanitario (visita medica o controllo alcolimetrico), si configura come violazione dell'art.20 co.2, lettera i del D.lgs. 81/2008 e, di conseguenza, è applicabile la sanzione prevista per tale inadempienza dall'art. 59 dello stesso decreto.

Diversamente, il comportamento del Lavoratore colto in condizioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio, ma con mansioni non soggette al divieto di assunzione di bevande alcoliche, dovrà essere valutato da parte del Direttore Generale dal punto di vista disciplinare.

## **ART. 14**

### **INFORTUNI**

In ogni evento infortunistico che coinvolga un Lavoratore di IRCCS Burlo Garofolo per cui il medico di Pronto Soccorso abbia il sospetto che si trovi in condizioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio si provvederà, indipendentemente dalle cause, a rilevare il tasso di alcolemia all'infortunato ed alle altre eventuali persone coinvolte. I Lavoratori vanno informati che l'assicurazione INAIL non copre gli infortuni se l'infortunato ha una alcolemia positiva e che l'INAIL ha facoltà di rivalersi sul Lavoratore nei casi in cui siano stati provocati danni a terzi e cose.

## **ART. 15**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Il trattamento dei dati personali correlato alle attività di cui al presente regolamento sono trattati, con garanzia della riservatezza degli interessati, nell'ambito delle strutture interessate e nel rispetto del regolamento aziendale

Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione e sostituisce integralmente le precedenti deliberazioni

## **ART. 16**

### **ARCHIVIAZIONE ED ACCESSO AL REGOLAMENTO**

Tale regolamento viene divulgato tramite circolare aziendale inviata mezzo mail e l'accesso alla documentazione viene garantito dalla rete Intranet aziendale.

## **ART. 17**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati"

Provvedimento 16/3/2006 della Conferenza Stato Regioni “Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 125/2001)”

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

#### **ART. 18**

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

ALL01 elenco “Lavorazioni per le quali è vietata la somministrazione e l’assunzione di bevande alcoliche”, Conferenza Stato Regioni 16/03/2006.

#### **STORIA DEL DOCUMENTO**

PRIMA EMISSIONE: RG\_DGN\_0007 revisione 0 - DICEMBRE 2024